

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino

I sottoscritti consiglieri Cerrato, de Giovanni, Fabiano, Fimiani, Fusco, Giglio, Iandoli e Lieto, in merito ai punti all'O.d.G. oggetto della presente seduta, la cui trattazione è stata richiesta dall'avv. Maietta con nota dell'1.6.2010, prot. n. 312, allegata alla delibera consiliare del 4.6.2010, osservano quanto segue.

1. 'Convocazione dell'assemblea degli iscritti in merito alle determinazioni da assumere sulla istituzione dell'Organismo di Conciliazione e votazione in argomento'.

Sul punto è d'uopo premettere la ricostruzione cronologica del dibattito formatosi in sede consiliare.

Nella seduta del 12.3.2010, il Consiglio deliberava di incaricare gli avv.ti Maietta e Lieto di predisporre 'una relazione riguardante le diverse alternative offerte dalle vigenti disposizioni in materia di conciliazione e mediazione civile'.

Nella riunione del successivo 20 aprile, l'avv. Maietta relazionava oralmente sull'argomento, invitando il Consiglio ad approvare la bozza di Regolamento dell'istituendo Organismo di Conciliazione, inviata telematicamente ai consiglieri il precedente giorno 20; nell'occasione, non essendovi unanimità di consensi sulla immediata approvazione della bozza di Regolamento, tenuto conto altresì della richiesta dell'avv. Lieto di presentare una propria relazione contenente proposte alternative a quelle formulate dall'avv. Maietta, il Consiglio deliberava di rinviare la discussione ad altra seduta.

Quindi, nella riunione del 10 maggio 2010, veniva esaminata la relazione dell'avv. Lieto, il quale rappresentava le difficoltà di ordine pratico e finanziario cui il nostro Ordine (tra l'altro allo stato sprovvisto di locali idonei e di personale numericamente sufficiente) si sarebbe esposto istituendo *sic et simpliciter* l'Organismo di Conciliazione (oltretutto in mancanza dei decreti ministeriali di attuazione della L. n. 28/2010), e proponeva pertanto di stipulare, nelle more della istituzione del nostro Organismo di Conciliazione, una convenzione con un ente esterno, qualora si volesse garantire l'immediata erogazione del servizio di mediazione.

All'esito della discussione sulla questione, si profilavano le seguenti posizioni: quella dell'avv. Maietta, volta alla immediata istituzione dell'Organismo di Conciliazione con approvazione della sua bozza di Regolamento, cui in maniera netta aderiva il solo avv. Volino; quella dell'avv. Lenzi, che invitava a riflettere sull'importanza politica della istituzione dell'Organismo di Conciliazione, ma nel contempo chiedeva un rinvio per una

più approfondita riflessione; quella degli avv.ti de Giovanni, Giglio, Cerrato, Fimiani, Fabiano e Fusco, che, riconosciuta la effettività degli ostacoli di ordine pratico e finanziario rappresentati dall'avv. Lieto, concordavano sull'opportunità di stipulare una convenzione temporanea con un organismo esterno, e nel contempo si esprimevano favorevolmente all'avvio della procedura per il riconoscimento del nostro Ordine quale Organismo di Conciliazione, evidenziando però che in tal caso non si poteva frettolosamente approvare la bozza di Regolamento predisposta dall'avv. Maietta, poiché occorreva preventivamente assumere precise scelte politico-istituzionali (inerenti, ad es., alla veste giuridica da conferire all'istituendo Organismo). In definitiva, essendovi dubbi e perplessità da parte della maggioranza dei consiglieri sia sull'una, che sull'altra mozione, tenuto conto della delicatezza e complessità dell'argomento, che richiedeva una più approfondita meditazione, nella seduta predetta si decideva di fissare un'apposita riunione dedicata esclusivamente al punto in questione.

Nella successiva seduta del 26 maggio 2010 (nella quale l'avv. Maietta era assente giustificato), premessa una lunga discussione (nel corso della quale venivano verbalizzate le posizioni dei vari colleghi presenti: v. delibera), il Consiglio, col voto contrario del solo avv. D'Agostino, approvava la proposta formulata dall'avv. de Giovanni con le integrazioni suggerite dall'avv. Volino, deliberando di istituire una commissione di durata semestrale, composta di consiglieri e di esterni esperti in materia, con il compito di predisporre una o più bozze di regolamento e di codice etico del costituendo organismo di conciliazione, e di relazionare in ogni caso sulla opportunità o meno di istituire l'organismo.

All'indomani di detta deliberazione, l'avv. Maietta assumeva l'iniziativa di raccogliere le sottoscrizioni di adesione dei colleghi alla richiesta di convocazione dell'assemblea degli iscritti sulla istituzione dell'Organismo di Conciliazione; successivamente, in data 1.6.2010, protocollava presso gli uffici di segreteria dell'Ordine la nota richiamata in premessa, con cui invitava il Presidente ad inserire il punto in questione nell'O.d.G. della successiva seduta.

Quindi, nella riunione del 4.6.2010, l'avv. Maietta, richiesto dal Vicepresidente Fimiani di riferire sul contenuto del documento che stava sottoponendo ai colleghi a supporto della richiesta di convocazione dell'assemblea, chiariva che in esso erano riportate tre distinte posizioni a suo dire assunte dai consiglieri sul tema in discorso: la sua (istituzione immediata dall'Organismo di Conciliazione), supportata dagli avv.ti Volino, Lenzi, Sandulli e Vannetiello; quella degli avv.ti Lieto, Fabiano, Giglio, Cerrato, de Giovanni,

Fusco, Fimiani e Iandoli, di aperto dissenso sulla istituzione dell'Organismo di Conciliazione e di favore per la stipulazione di una convenzione con un ente esterno; quella dell'avv. D'Agostino, contraria all'assunzione allo stato di ogni determinazione, in attesa del perfezionamento della normativa in materia.

Ebbene, come già nell'occasione evidenziato dall'avv. Giglio, è (quanto meno) irrituale, e comunque irrispettosa dei canoni di correttezza istituzionale, l'iniziativa di un consigliere di sottoporre alla sottoscrizione dei colleghi una richiesta di convocazione dell'assemblea prima ancora che la medesima istanza venga rivolta al Consiglio; quanto al contenuto del documento, per come riferito dall'avv. Maietta, si censura la rappresentazione in esso riportata delle posizioni dei sottoscritti consiglieri, i quali, come innanzi ricordato, nella seduta del 26 maggio non hanno espresso alcun dissenso sulla istituzione dell'Organismo di Conciliazione, ma anzi hanno ritenuto di costituire una commissione mista, col preciso compito di predisporre una o più bozze di regolamento e codice etico dell'istituendo Organismo; per di più, l'assunto che gli avv.ti Sandulli e Vannetiello aderiscano alla mozione Maietta, non trova riscontro nelle discussioni sul tema fiorite in sede consiliare, non avendo i predetti espresso alcuna opinione nelle sedute del 20 aprile e 10 maggio 2010 (a quest'ultima l'avv. Sandulli nemmeno era presente), e non avendo poi essi partecipato (come pure l'avv. Maietta) alla seduta del 26 maggio, dedicata esclusivamente alla questione della mediazione.

A supporto della opportunità della scelta di affidare ad un'apposita commissione la redazione di una o più bozze di regolamento e codice etico, giova a questo punto svolgere talune considerazioni.

L'avv. Maietta, come detto, è fautore della immediata istituzione dell'Organismo di Conciliazione, per la quale ha sottoposto al Consiglio una bozza di Regolamento (il cui testo è mutuato, con lievi modifiche, dal sito *web* dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro); essa si presta però ad una serie di rilievi critici, che di seguito a mero titolo esemplificativo si enucleano:

- l'istituzione dell'Organismo di Conciliazione, in mancanza di diverse indicazioni, viene ivi prefigurata in termini di organismo interno al nostro Ordine, nel quale si andrebbe ad identificare sia sotto il profilo della capacità giuridica e di agire (è infatti dotato unicamente di una organizzazione interna), sia sotto quello finanziario/contabile/fiscale; laddove, ragioni di opportunità organizzativa, amministrativa e finanziario/contabile/fiscale, possono rendere preferibili scelte di tipo diverso, quale, ad es., l'istituzione di una fondazione (v. Ordine di Milano) finalizzata

alla costituzione dell'Organismo di Conciliazione, che verrebbe in tal modo ad identificarsi come ente giuridicamente distinto dall'Ordine, con ogni conseguente beneficio sul piano amministrativo, finanziario, contabile e fiscale;

- nella citata bozza di Regolamento è poi previsto che i componenti del Consiglio Direttivo dell'Organismo di Conciliazione siano nominati dal Presidente del Consiglio dell'Ordine: in tal modo, nel mentre si propone di istituire l'organismo in discorso quale diretta promanazione dell'Ordine, da cui giuridicamente resta indistinto nei rapporti con i terzi e sotto il profilo finanziario/contabile/fiscale, si conferisce poi il compito di scegliere i componenti del Consiglio Direttivo al solo Presidente dell'Ordine, di fatto svuotando il Consiglio dell'Ordine di ogni potere di interlocuzione, nonostante detto organo porti nella sua interezza la responsabilità (quanto meno, come detto, nei rapporti con i terzi e sotto il profilo finanziario/contabile/fiscale) dell'Organismo di Conciliazione;
- inaccettabile è poi il conferimento (prefigurato, sempre, nella bozza di Regolamento proposta dall'avv. Maietta) al Consiglio Direttivo dell'Organismo di Conciliazione del potere di stabilire 'i requisiti di formazione e selezione dei conciliatori eventualmente anche integrativi del presente Regolamento': i requisiti in questione vanno invece fissati in modo tassativo nel Regolamento, senza attribuzione al Consiglio Direttivo di non meglio precisati poteri di 'integrazione' che possano sfociare nel puro arbitrio;
- per le medesime ragioni, è inaccettabile il conferimento, sempre al Consiglio Direttivo dell'Organismo, del potere di individuare la 'procedura di sorteggio e di turnazione dei conciliatori': al di là di ogni considerazione sulla alternatività o cumulabilità (?) dei due predetti criteri, ragioni di imparzialità e trasparenza impongono di non rimettere alcun potere sul punto al Consiglio Direttivo, dovendosi invece prevedere già nel Regolamento un rigoroso criterio rotativo (ad es., a scorrimento secondo l'ordine delle domande di iscrizione nell'elenco dei conciliatori), cui il Coordinatore del Consiglio Direttivo dovrà rigorosamente attenersi.

Come si vede, l'istituzione dell'Organismo di Conciliazione non può prescindere dalla preventiva discussione e soluzione di una serie di problematiche di fondo, per il cui studio ed approfondimento i sottoscritti continuano a ritenere quanto mai opportuna l'istituzione di un'apposita commissione, che, avvalendosi anche dell'apporto di esperti esterni alla compagine consiliare, possa fornire al Consiglio le indicazioni tecnicamente appropriate sulle modalità di istituzione dell'Organismo di Conciliazione.

A volere invece immediatamente accedere alla mozione Maietta al di là di ogni approfondita riflessione sulle tematiche innanzi evidenziate, si rischia di approvare una scatola del tutto priva di contenuto: sull'*an* v'è infatti il consenso pressoché unanime dei consiglieri; ma il passaggio alla fase operativa richiede preventive scelte sul *quomodo*, che non si possono frettolosamente licenziare in mancanza di ogni confronto e discussione 'quanto meno' in sede consiliare.

Da ultimo, anche al fine di sgombrare il campo da ogni libera interpretazione della posizione dei sottoscritti sul tema della mediazione, si chiede convocarsi l'assemblea degli iscritti, nella quale ciascuno potrà, al di fuori di logiche puramente demagogiche, rappresentare la propria opinione nel segno del libero e democratico confronto.

2. 'Discussione e richiesta chiarimenti in merito alla nomina dei membri del CTS della Scuola Forense come da richiesta a firma dello scrivente del 24 maggio 2010, assunta al protocollo della segreteria amministrativa dell'Ordine al n. 293E':

Sul punto, in risposta a quanto lamentato dall'avv. Maietta, si precisa, con analogo 'sommo stupore', che, alla seduta consiliare del 12.3.2010, l'avv. Cerrato presentava la relazione introduttiva della Scuola Forense, nella quale prevedeva l'istituzione di un Comitato Tecnico Scientifico, composto da esperti di riferimento nelle materie del corso, nominati in n. di 5 dal Consiglio dell'Ordine. Allorquando l'avv. Cerrato, nella stessa seduta, insisteva per la nomina dei succitati componenti, su istanza del Presidente si decideva all'unanimità (e alla seduta era presente anche l'avv. Maietta) di affidare delega piena ai tre consiglieri responsabili, avv.ti Cerrato, Fusco e Lenzi, per l'organizzazione, per le modalità di funzionamento della Scuola, e per la nomina dei componenti del C.T.S..

Orbene, in quella stessa seduta veniva approvata la relazione dell'avv. Cerrato, ma, per mera distrazione, non veniva verbalizzato quest'ultimo passaggio, che è ancora vivo nella memoria di tutti i consiglieri presenti, ad eccezione dell'avv. Maietta.

E pertanto i sottoscritti chiedono al Presidente di dare atto di quanto sopra.

D'altra parte, anche la scelta di aumentare il numero dei componenti da 5 a 9 è stata dettata da un'esigenza sopravvenuta in corso d'opera, alla quale i consiglieri responsabili erano adeguatamente delegati.

Infine, non si comprende perché la presenza di un componente del C.T.S. non iscritto all'Ordine degli Avvocati di Avellino abbia suscitato il dissenso dell'avv. Maietta (manifestato con nota del 24.5.2010), considerato che non era prevista alcuna preclusione al riguardo, e che il professionista nominato è un professore associato presso l'Università

di Salerno, cooptato per contribuire ad un serio apporto scientifico per la Scuola Forense, unitamente agli altri autorevoli componenti nominati; né può farsi a meno di osservare che i rilievi dell'avv. Maietta sull'operato dei responsabili della Scuola Forense sono di carattere puramente formale, e non anche sostanziale: il livello scientifico delle lezioni tenute da detti componenti è infatti molto elevato, come attestato anche dalla costante presenza in aula di numerosi praticanti.

Certi di aver soddisfatto le perplessità manifestate dall'avv. Maietta, augurandoci un suo propositivo contributo per il prosieguo dei lavori, i sottoscritti sottopongono al voto consiliare la ratifica dell'operato dei responsabili della Scuola Forense.

3. 'Istituzione di un comitato tecnico e/o di commissione consiliare per la responsabilità e gestione del sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Avellino e votazione in argomento':

Nella seduta consiliare del 4.6.2010, l'avv. Maietta sfiduciava l'avv. Giglio in merito alla gestione da parte sua, quale responsabile, del sito *web* dell'Ordine: definiva in particolare 'arbitraria' e 'dittatoriale' detta gestione, sul presupposto che talune note a sua firma, ancorchè protocollate presso gli uffici di segreteria dell'Ordine, non avessero trovato pubblicazione sul sito, la cui responsabilità e gestione chiedeva pertanto affidarsi ad un collegio di almeno tre consiglieri.

Nella circostanza, l'avv. Giglio chiariva all'avv. Maietta che quello dell'Ordine degli Avvocati è un sito internet 'istituzionale', esplicante una funzione informativa sull'attività istituzionale del Consiglio e su quella di altri enti (quali, ad es., la Cassa Forense, il CNF, la Presidenza del Tribunale, il Ministero della Giustizia, il CSM, ecc.), che sia di interesse per la collettività degli iscritti siccome direttamente o indirettamente incidente sulla loro vita professionale: ivi pertanto confluiscono documenti istituzionali del Consiglio (quali le deliberazioni con gli atti, relazioni o altro ad esse allegati, nonché i documenti attuativi di dette deliberazioni), e quelli provenienti da altri enti; a voler ritenere pubblicabili istanze di ogni genere di singoli consiglieri e/o iscritti, che non siano passate attraverso l'esame, la discussione e la deliberazione del Consiglio, si rischia di trasformare un sito istituzionale in un forum di opinioni o in una sorta di testata giornalistica. L'avv. Maietta, al fine di diffondere la notizia delle proprie divergenti posizioni, qualora non intenda farlo nella sede consiliare, potrà del resto ricorrere, come peraltro ha già fatto in un recente passato, ai mass media locali.

L'avv. Giglio, in ogni caso, ribadisce l'intendimento, già espresso nella predetta seduta consiliare, di rinunciare all'incarico di responsabile del sito *web*, che potrà essere

senz'altro affidato ad altro consigliere; manifesta comunque la sua assoluta contrarietà rispetto alla mozione Maietta di istituzione, addirittura, di un 'comitato tecnico e/o commissione consiliare', che condurrebbe al notevole rallentamento, per non dire paralisi, della gestione del sito, per sua natura dinamica ed implicante la spendita pressoché quotidiana di impegno.

Avellino, 10 giugno 2010

F.to

Avv.ti Maria Cerrato
Giovannangelo de Giovanni
Roberto Fabiano
Pantaleone Fimiani
Carmine Fusco
Anastasia Giglio
Francesco Saverio Iandoli
Vincenzo Lieto